

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 1951

(55ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Assegnazione straordinaria di lire 238 milioni per impegni assunti da alcune Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie e per la trasformazione degli ex palazzi reali » (N. 1726) (Di iniziativa del senatore Gasparotto):

PRESIDENTE Pag. 599 e *passim*
MAGRÌ, *relatore* 600

(Discussione ed approvazione)

« Concessione di contributi straordinari dello Stato per l'importo di complessive lire 16 milioni (esercizio finanziario 1950-51) per spese inerenti alla partecipazione italiana all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles e per la organizzazione dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative in Firenze » (N. 1735):

PRESIDENTE 600
SAPORI, *relatore* 600

« Miglioramento di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 » (N. 1736):

PRESIDENTE 601 e *passim*
GELMETTI, *relatore* 601 e *passim*

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Pag. 603
MAGRÌ 603
GIARDINA 603

« Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (N. 1737):

TOSATTI, *relatore* 604 e *passim*
MERLIN Angelina 604 e *passim*
MAGRÌ 605
TIGNINO 605
PRESIDENTE 605
VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 606 e *passim*

La riunione ha inizio alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Tosatti.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Gasparotto: « Assegnazione straordinaria di lire 238 milioni per impegni assunti da alcune Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie e per la trasformazione degli ex palazzi reali » (N. 1726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Gasparotto: « Assegnazione straor-

dinaria di lire 238 milioni per impegni assunti da alcune Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie e per la trasformazione degli ex palazzi reali ».

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha inviato il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che la copertura indicata all'articolo 3 non può ritenersi valida nella forma e nella sostanza, in quanto non può essere consentito di utilizzare con provvedimento d'iniziativa parlamentare le disponibilità del capitolo 452 del bilancio del Ministero del tesoro. D'altra parte, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione non vi sono appositi capitoli il cui stanziamento consenta di sostenere l'onere derivante dal provvedimento in esame. La Commissione esprime, pertanto, parere contrario all'attuale testo del disegno di legge ».

MAGRÌ, *relatore*. Chiedo il rinvio della discussione del presente disegno di legge, in attesa che venga al nostro esame il disegno di legge concernente l'aumento del prezzo dei biglietti d'ingresso ai musei e alle gallerie. È evidente, infatti, la connessione che sotto il punto di vista finanziario può esistere tra i due provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di contributi straordinari dello Stato per l'importo complessivo di lire 16 milioni (esercizio finanziario 1950-51) per spese inerenti alla partecipazione italiana all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles e per l'organizzazione dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative in Firenze** » (N. 1735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari dello Stato per l'importo di complessive lire 16.000.000 (esercizio finanziario 1950-51) per spese inerenti alla partecipazione italiana all'Istituto internazionale di scienze amministrative di

Bruxelles e per la organizzazione dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative in Firenze ».

La Commissione finanze e tesoro dichiara che non ha nulla da osservare circa l'aspetto finanziario del presente disegno di legge.

SAPORI, *relatore*. Credo di non aver nulla da aggiungere alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Faccio soltanto presente che a sollecitare l'approvazione del provvedimento è la stessa Università di Firenze, la quale ha già sopportato notevoli spese.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000 per corrispondere all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles le quote di adesione dell'Italia all'Istituto stesso, relative agli anni 1948, 1949 e 1950.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata una assegnazione annuale di lire 1.000.000 a favore della Sezione italiana presso l'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 per le spese di funzionamento della Sezione stessa.

(È approvato).

Art. 3.

È concesso un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Comitato organizzatore dell'VIII Congresso di scienze amministrative per le spese di organizzazione del Congresso stesso.

(È approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 1.500.000 per il funzionamento della Delegazione italiana presso l'VIII Congresso di scienze amministrative.

(È approvato).

Art. 5.

Le spese e i contributi autorizzati con gli articoli precedenti graveranno sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Alla copertura della spesa di complessive lire 16.000.000, derivante dalla presente legge a carico del bilancio dell'esercizio 1950-1951, verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto adesso ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Miglioramento di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 » (N. 1736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

La Commissione finanze e tesoro del Senato dichiara di non aver nulla da osservare circa la parte finanziaria del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GELMETTI, relatore. Il Ministro della pubblica istruzione, nel disegno di legge comunicato alla Presidenza il 15 giugno di questo anno, ci informa che con la legge dell'11 luglio 1913, n. 971, era stato istituito il Giardino coloniale di Palermo come Ente a sè stante, annesso all'Orto botanico dell'Università. Possiamo immaginare l'importanza di tale Orto botanico per gli studi di una Università in un'Isola, che risente dei climi tropicali. Ma

non è questo l'argomento che ci interessa. Quello che ci interessa è, nella presente legge, il miglioramento della carriera per il vice direttore agronomo e per il segretario contabile economo. Tale personale fu inquadrato nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Infatti, ci fa sapere il Ministro, nella tabella n. 34, che il vice direttore agronomo appare al grado X di gruppo A ed il segretario contabile economo al grado XI di gruppo B.

Il Ministro richiama la nostra attenzione su questo particolare: mentre il direttore del Giardino è inquadrato nei ruoli dei professori universitari, ed ha logicamente la possibilità di migliorare la propria carriera nel suo ruolo e lo stesso capo coltivatore è trattato corrispondentemente al personale che presta servizio nelle Università, il personale in questione, e cioè il vice direttore agronomo ed il segretario contabile, fanno parte di un ruolo chiuso e non hanno più nessuna possibilità di migliorare la propria carriera.

Ciò evidentemente è una sperequazione rispetto alla carriera di altri funzionari statali, di funzioni e d'importanza corrispondenti.

Donde il presente disegno di legge, tendente a modificare la tabella n. 34 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Tale variazione comporterebbe per il vice direttore agronomo una carriera dal grado X al grado VII e per il segretario contabile economo dal grado XI al grado VIII, rispettivamente del gruppo A e del gruppo B.

Non c'è bisogno che io raccomandi ai colleghi della Commissione, in forma particolarmente sottolineata, l'approvazione di questo piccolo progetto composto di due articoli di legge, più altri due concernenti disposizioni transitorie. Avrò solo da osservare nell'articolo 4 che si parla dell'esercizio 1950-51 e ci si riferisce allo stanziamento del capitolo 274 dello stato di previsione del Ministero. Ora, se noi approviamo l'articolo 4 come esso è redatto dovremo appellarci alla legge 30 agosto 1951, n. 941, sulla proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51. L'articolo 1 di tale legge reca: « Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio 1950-

1951 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52 ».

Il disegno di legge non è perfezionato a tutto oggi, ma fu presentato alla Presidenza del Senato il 15 giugno 1951; cioè in una data in cui il bilancio era ancora aperto. La presentazione in sede legislativa è il fatto iniziale in una serie di fatti che si compiranno col perfezionamento, ma che dà diritto a considerare il disegno come avente iniziato il suo viaggio di creazione e di perfezionamento. In caso diverso, è opportuno riferirsi all'esercizio 1951-52, dove lo stanziamento di detto capitolo è passato dal numero 274 al numero 275.

PRESIDENTE. Circa le sue osservazioni relative alla fonte da cui attingere la maggiore spesa, pregherei l'onorevole relatore di non insistere su di esse: non sappiamo, infatti, quale potrebbe essere il parere della Commissione finanze e tesoro, una volta che modificassimo il testo del provvedimento. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte relativa al personale del Giardino coloniale di Palermo, è modificata nel modo che segue:

Grado	Numero dei posti
(GRUPPO A).	
X-VII Vice direttore agronomo	1
(GRUPPO B).	
XI-VIII Segretario contabile economo	1

(È approvato).

Art. 2.

Il Vice direttore agronomo ed il Segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente il grado VII ed il grado VIII, dopo

una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori. (È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali Vice direttore agronomo e segretario contabile economo viene fissato in anni cinque.

(È approvato).

GELMETTI, relatore. Sarei indotto a suggerire, fra le disposizioni transitorie e finali, dopo l'articolo 3 un articolo aggiuntivo riguardante la nomina del dottor Bruno Cesare, già capo coltivatore del Giardino coloniale di Palermo, quale segretario contabile economo, nomina già fatta dal Governo militare alleato con ordinanza del 18 gennaio 1944 e con decorso dalla stessa data. A tale nomina ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, deve riconoscersi unicamente il carattere di incarico temporaneo. Infatti, il predetto articolo stabilisce: « A tutti gli effetti della legge italiana le nomine ad uffici pubblici conferiti dal Governo militare alleato nei territori ad esso soggetti hanno carattere di incarico temporaneo ». Inoltre l'articolo 2, comma primo, dello stesso decreto stabilisce che « coloro che all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana si trovino preposti a pubblici uffici in virtù di disposizioni del Governo militare alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente autorità del Governo italiano, salva la loro immissione in ruolo ».

Evidentemente la sistemazione in ruolo, come nel caso del Bruno Cesare sunnominato, è subordinata all'adempimento delle modalità e al possesso dei requisiti richiesti a norma di legge per i posti per cui avvenne la nomina. Per il posto di cui trattasi (segretario contabile ed economo) l'articolo 12 del regolamento del Giardino coloniale di Palermo, approvato con decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 2148, stabilisce che alla nomina si prov-

vede con pubblico concorso, cui sono ammessi cittadini italiani di condotta incensurata forniti di licenza di istituto tecnico per ragionieri, di liceo o delle scuole medie di commercio. Dagli atti in possesso del Ministero della pubblica istruzione risulta che il signor Bruno Cesare è in possesso dei requisiti sopra indicati. Egli, quindi, avrebbe potuto partecipare al concorso per il detto posto di segretario contabile qualora fosse stato bandito. Considerato, peraltro, che il signor Bruno Cesare dal 18 gennaio 1944 ha esplicito le mansioni di segretario contabile ed economo con piena soddisfazione del direttore del Giardino coloniale per oltre sette anni, sembrerebbe equo rendere possibile la sua sistemazione in ruolo con apposita disposizione da inserire nell'attuale disegno di legge.

La disposizione dovrebbe essere così formulata: « Il personale del Giardino coloniale di Palermo che abbia esercitato ed eserciti all'entrata in vigore della presente legge le funzioni inerenti ai posti di ruolo, di cui all'articolo 1, potrà conseguire la nomina in ruolo su proposta favorevole del Comitato di Amministrazione del giardino coloniale, purchè sia in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, con riconoscimento agli effetti giuridici del servizio in precedenza prestato presso il Giardino coloniale con le anzidette funzioni ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo di non avere gli elementi sufficienti per poter valutare la proposta dell'onorevole relatore. Chiederei, pertanto, di sospendere ogni decisione al riguardo.

GIARDINA. Sono anch'io del parere che una sospensiva sulla questione sia opportuna. Sono contrario ai provvedimenti *ad personam*. Ritengo, però, che l'articolo aggiuntivo formulato dal relatore risponda alle reali esigenze del Giardino coloniale di Palermo. Comunque, sarebbe forse bene studiare più attentamente il problema sotto l'aspetto della giustizia equitativa.

MAGRÌ. Il signor Bruno Cesare, di cui si è parlato, è un avventizio statale? In caso affermativo egli rientra nella legge generale della sistemazione dei ruoli transitori, dato che dipende da un organismo che, se non erro, è statale. Non comprendo, quindi, perchè

si debba prevedere in suo favore con una disposizione del tutto particolare.

GIARDINA. Il Giardino coloniale di Palermo non è organismo statale, poichè ha autonomia amministrativa.

MAGRÌ. Agli effetti della carriera, però, il suo personale è da considerarsi come statale.

PRESIDENTE. Rilevo che con la presente legge si istituiscono due posti di ruolo, quello di vice direttore agronomo e quello di segretario contabile economo. Questi due posti sono già occupati, e nel disegno di legge si dettano norme a favore appunto delle persone che li occupano. A tale proposito non sorgono, pertanto, altri problemi. Tuttavia, l'emendamento del senatore Gelmetti viene a proporre un terzo posto in ruolo, al di fuori dei due succitati. Non so quanto ciò sia opportuno.

GELMETTI, *relatore*. Dopo le osservazioni dell'onorevole Presidente, dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

La maggiore spesa annua di lire 120.000, derivante dalla presente legge, verrà compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (N. 1737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosatti.

TOSATTI, *relatore*. Le leggi vigenti fanno obbligo dell'istruzione elementare anche ai fanciulli ciechi. Lo Stato, però, finora non aveva provveduto ad istituire scuole elementari atte allo scopo. Con il presente provvedimento di legge vengono statizzati e riconosciuti idonei ad impartire la predetta istruzione elementare obbligatoria i seguenti istituti per ciechi: di Assisi, di Cagliari, di Firenze, di Lecce, di Milano, di Torino, di Palermo e di Reggio Emilia, e la scuola di metodo per ciechi « A. Romagnoli » di Roma, e gli istituti « Martuscelli » e « Colosimo » di Napoli, i quali due ultimi già possedevano scuole elementari statali funzionanti. L'aggravio finanziario derivante dalla statizzazione delle suddette scuole è quasi nullo, ove si consideri che il contributo attualmente concesso agli istituti riconosciuti copre al cento per cento la spesa per la corresponsione di tutti gli emolumenti per l'intero personale insegnante. La spesa maggiore da affrontarsi si aggira, pertanto, intorno ai 21 milioni.

Il personale insegnante, già in servizio o che vi entrerà mediante apposito concorso, è composto di circa 70 persone. È previsto, inoltre, un posto in ogni scuola da assegnarsi, per incarico annuale, per l'insegnamento della musica e del canto.

Con le disposizioni transitorie si procede alla sistemazione nei ruoli statali del personale insegnante già in servizio nelle scuole elementari parificate per ciechi. A tale scopo viene istituito un apposito corso presso la scuola di metodo « A. Romagnoli » di Roma per conferire l'abilitazione a quegli insegnanti che ne fossero sforniti.

Credo inutile di far rilevare alla Commissione la opportunità del presente disegno di legge, e ne raccomando pertanto la sua approvazione.

MERLIN ANGELINA. L'onorevole relatore ha fatto cenno all'istituzione di un posto di ruolo per gli insegnanti di canto e musica. Noi sappiamo quanto tali materie risultino efficaci per l'educazione di questi poveri minorati. A mio parere, però si dovrebbe istituire un ulteriore posto in ruolo per un insegnante di educazione fisica. So bene che nelle scuole elementari comuni all'insegnamento dell'educazione fisica procede il maestro o la maestra

che impartisce l'istruzione generale. Invece, per l'educazione fisica dei ciechi occorrerebbero insegnanti specializzati. Visitando la scuola di metodo « Romagnoli » di Roma ho assistito a esercitazioni ginniche, il cui scopo era diverso dalle normali esercitazioni dei fanciulli sani. Gli esercizi, infatti, si svolgevano a suon di musica secondo determinate cadenze ritmiche che servivano fra l'altro a dare un maggior senso del moto a questi minorati, affinché essi acquistino un'andatura meno pesante. Sono perciò dell'avviso che all'insegnante di musica debba essere affiancato anche un insegnante specializzato di educazione fisica. A tal fine proporrò un emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole speciali.

(È approvato).

Art. 2.

Sono istituite scuole elementari governative speciali, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Dò lettura, adesso, dell'articolo 3.

« Nelle provincie in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali.

« L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti incaricati, in ragione d'un insegnante per ogni cinque classi d'insegnamento. L'incarico dell'insegnamento della musica e del canto è annualmente conferito dal competente Provveditore agli studi tra coloro che siano forniti del diploma previsto dal successivo articolo 8, con preferenza ai ciechi.

« Gli incaricati dell'insegnamento della musica e del canto fruiscono del trattamento economico degli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato, e sono tenuti ad un obbligo di orario di venticinque ore settimanali complessivamente ».

L'onorevole Merlin Angelina ha proposto di aggiungere alle parole « della musica e del canto » le altre « e dell'educazione fisica », nel senso che a questo insegnamento debba essere provveduto con un insegnante particolare. L'emendamento dell'onorevole Merlin desta in me qualche preoccupazione, perchè rompe il quadro del nostro ordinamento elementare.

MERLIN ANGELINA. Nelle scuole elementari comunali non esiste neanche l'insegnamento separato della musica e del canto.

MAGRÌ. Mi sembra di avere ascoltato che l'onorevole Merlin ha visto, in una sua visita, che la scuola « Augusto Romagnoli » prepara gli insegnanti anche per impartire quelle forme speciali di educazione fisica necessarie per i ciechi.

MERLIN ANGELINA. Nelle scuole elementari comunali l'educazione fisica viene impartita dall'insegnante che provvede all'insegnamento delle altre materie, dato che nelle scuole magistrali i maestri sono apparecchiati anche a tale funzione; per i bambini ciechi occorre un insegnamento speciale dell'educazione fisica, e quindi fa uopo che l'insegnante abbia appreso un metodo speciale.

MAGRÌ. Credo che allora dobbiamo chiedere al relatore ulteriori chiarimenti. Se, infatti, nelle scuole speciali per ciechi già esiste un insegnante specializzato di educazione fisica, lasciamo stare le cose come sono senza farne menzione nel disegno di legge; se, invece, si tratta di istituire nuovi posti in ruolo, poichè ciò costituisce un aggravio finanziario, occorrerà vedere di trovare la copertura per questo nuovo onere.

PRESIDENTE. Alla scuola « Augusto Romagnoli » esistono insegnanti di educazione fisica, ma essi sono destinati esclusivamente a preparare quei maestri che dovranno insegnare nelle scuole per ciechi. L'onorevole Merlin Angelina dice giustamente che gli insegnanti di educazione fisica devono seguire un metodo appropriato, ma questa sua afferma-

zione vale anche per altre discipline. La legge è destinata a preparare maestri completi sotto tutti i riguardi per le scuole dei ciechi, e, quindi, anche per quanto concerne l'educazione fisica essi saranno provveduti di un adeguato metodo per procedere a questo insegnamento.

MERLIN ANGELINA. Non insisto nel mio emendamento, però faccio presente che l'insegnamento dell'educazione fisica è argomento del quale ci si deve preoccupare.

TOSATTI, *relatore*. Ho avuto modo di parlare con la direttrice della scuola « Augusto Romagnoli »; essa, in verità, mi ha fatto diverse richieste, ma non mi ha accennato a tale argomento.

TIGNINO. Poichè l'insegnamento della musica è in stretta relazione con l'insegnamento dell'educazione fisica, insisterei perchè nell'articolo 3, dopo le parole « l'insegnamento della musica e del canto » fossero aggiunte le altre « e dell'educazione fisica » senza, tuttavia, parlare di insegnanti speciali, intendendosi che a questi insegnamenti deve provvedere un unico insegnante.

PRESIDENTE. Non vedo la necessità di un simile emendamento dato che gli insegnanti sono preparati per provvedere ad impartire sia l'insegnamento della musica, sia quello del canto, che quello dell'educazione fisica.

TIGNINO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Gli Istituti di cui al precedente articolo 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente Provveditore agli studi.

Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 5.

Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

(È approvato).

Art. 6.

Nelle scuole elementari per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflogici ai fini della prosecuzione degli studi.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente Provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento elementare è necessario, oltre il possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari.

(È approvato).

Art. 8.

Per il conferimento dell'incarico annuale di insegnamento della musica e del canto è richiesto il possesso del diploma di magistero in pianoforte, o in canto corale, o in composizione, rilasciato da un Istituto musicale governativo o pareggiato.

(È approvato).

Art. 9.

Al personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 3

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002.

(È approvato).

Do lettura, adesso, dell'articolo 10:

« Gli insegnanti delle scuole per ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia ».

Il relatore ha presentato una nuova formulazione dell'articolo 10 del seguente tenore: « Gli insegnanti delle scuole per ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

« Dopo cinque anni di servizio, gli insegnanti vedenti per le scuole per ciechi possono essere trasferiti, su domanda, ai ruoli dei Provveditori agli studi delle comuni scuole elementari ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne questo emendamento dirò che mi riesce difficile valutarne le conseguenze. Sarei d'avviso di limitarsi per il momento a quanto viene disposto in questo disegno di legge, del quale gli insegnanti per ciechi sono soddisfatti, dato che essi vengono messi sullo stesso piano del personale insegnante dello Stato con il conseguente migliore trattamento. L'emendamento presentato dal relatore potrà essere magari preso in considerazione in un secondo tempo. Devo anche far notare che, se l'emendamento fosse approvato, gli insegnanti per ciechi avrebbero modo di essere trasferiti ai ruoli dei Provveditori agli studi delle comuni scuole elementari attraverso una via secondaria.

TOSATTI, *relatore*. È stata inserita nel mio emendamento la limitazione dei cinque anni appunto per evitare un esodo immediato degli insegnanti.

PRESIDENTE. Si deve anche tenere presente che si tratta di un personale specializzato per l'insegnamento dei ciechi. Ne deriverebbe, pertanto, un grave danno in questo

settore dell'insegnamento, se si desse modo a tali insegnanti specializzati di allontanarsi dagli Istituti.

TOSATTI, *relatore*. Non insisto nella mia proposta di una nuova formulazione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo originario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella, sarà inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate per ciechi per almeno un quinquennio, nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando almeno negli ultimi tre anni la qualifica complessiva di « ottimo »;

b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli governativi diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Il personale che, pur avendo cinque anni di servizio qualificato ottimo, non abbia l'abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potrà anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.

A questo articolo il relatore propone una nuova formulazione sostitutiva dell'intero articolo del seguente tenore:

« Il personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella, sarà inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate per ciechi per almeno un triennio, nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando la qualifica complessiva di « buono ».

b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

« Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli governativi diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

« Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato buono, non abbia l'abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi, entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale uopo il Ministero potrà anche autorizzare appositi concorsi e stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali ».

Sono molto perplesso circa questa nuova formulazione dell'articolo specialmente per quel che riguarda la qualifica di « buono », invece di quella di « ottimo ». Occorre tenere presente che oggi — e non voglio dire se ciò sia un bene o un male — la qualifica di « buono » nella prassi significa « cattivo ». Perciò con questa qualifica noi immetteremmo senz'altro anche i pessimi. Bisogna, poi, tenere presente che la qualifica di « ottimo » è richiesta soltanto per gli ultimi tre anni, e non per tutti e cinque.

TOSATTI, *relatore*. Devo dire che già io mi ero preoccupato dei problemi che sarebbero insorti attraverso la sostituzione della qualifica di « buono » a quella di « ottimo ». Aggiungo che se si fosse trattato di personale dello Stato non avrei accettato la sostituzione. Soltanto perchè questa variante mi è stata proposta da esponenti della scuola « Au-

gusto Romagnoli», ritenendo giustificati i motivi da essi adottati, ho proposto la sostituzione. Comunque non insisto per la parte dell'emendamento che riguarda la qualifica di « buono ».

Insisto però sulla sostituzione dei tre anni in luogo dei cinque anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del relatore di sostituire alle parole « per almeno un quinquennio » le altre: « per almeno un triennio ».

(È approvata).

Metto, adesso, ai voti l'articolo 11, così come risulta dopo la modificazione apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore ha presentato un articolo 11-*bis* del seguente tenore: « Nei concorsi che, nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, saranno indetti a norma del precedente articolo 7, la metà dei posti sarà riservata al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella e che non abbia i requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente articolo 11 ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta tale nuovo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11-*bis* proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Faccio presente che l'anzidetto articolo deve assumere una diversa numerazione, e cioè esse-

re segnato sotto il numero 12. In conseguenza dovrà essere mutata la numerazione dei successivi articoli.

Art. 13.

Al personale che otterrà l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del precedente articolo 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole parificate per ciechi, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente Provveditore agli studi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

(È approvato).

Art. 14.

Le norme della presente legge sono estese anche alle scuole elementari statali che già funzionano presso i due Istituti per ciechi « D. Martuscelli » e « P. Colosimo » di Napoli di cui all'annessa tabella.

(È approvato).

Art. 15.

Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21.000.000 derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1950-1951 a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per le scuole elementari governative.

(È approvato).

Metto adesso ai voti la Tabella, di cui all'articolo 2 del disegno di legge:

TABELLA DEGLI ISTITUTI PER CIECHI

PRESSO I QUALI VENGONO ISTITUITE SCUOLE ELEMENTARI GOVERNATIVE PER CIECHI.

Istituto serafico per ciechi	Assisi
» per ciechi	Cagliari
» nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II »	Firenze
» per ciechi	Lecce
» per ciechi	Milano
» per ciechi	Palermo
» per ciechi	Reggio Emilia
Scuola di metodo per ciechi « A. Romagnoli »	Roma
Istituto per ciechi	Torino
» per ciechi « D. Martuscelli »	Napoli (1)
» per ciechi « P. Colosimo »	Napoli (1)

(1) Le scuole elementari funzionanti presso i due Istituti per ciechi di Napoli sono già statali.

(È approvata).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.